



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

DELIBERA N. 235 DEL 19/07/2007

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DELL' ASSOCIAZIONE

Riunitosi in Roma presso il Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana il giorno 19/07/2007;

Verificata la regolarità della propria convocazione;

Visto lo Statuto della Croce Rossa Italiana di cui al D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97, pubblicato sulla G.U. n. 131 dell'8 giugno 2005,

Visto che con verbale dell'11 dicembre 2005 l'Ufficio Elettorale Centrale ha proclamato il Dr. Massimo BARRA Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana;

Visto che con Ordinanza Commissariale n. 947/03 del 4 giugno 2003 è stato approvato l'attuale Regolamento recante norme per il conferimento delle onorificenze della Croce Rossa Italiana;

Visto che la Commissione Benemerenze ha completato la nuova stesura del citato Regolamento, sottoponendone bozza a questo Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana;

Visto il testo del Regolamento stesso con le modifiche apportatevi;

Visto l'art. 15 del D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97 Statuto C.R.I., che prevede l'adozione del Regolamento recante le norme per il conferimento delle onorificenze della C.R.I. da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e la successiva approvazione da parte del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa;

DELIBERA

È adottato l'allegato Regolamento previsto dall'art. 15, secondo comma, del D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97, recante le norme per il conferimento delle onorificenze della Croce Rossa Italiana.

A mente del terzo comma, articolo e D.P.C.M. citati, il regolamento stesso sarà sottoposto alla approvazione del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa.

F.to Il Segretario Verbalizzante

(Vito Failla)

F.to Il Presidente Nazionale

(Massimo Barra)

REGOLAMENTO RECANTE LE NORME PER IL CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

La Croce Rossa Italiana conferisce ai sensi dello Statuto vigente dell'Associazione onorificenze distinte in:

- Ricompense al Merito
- Ricompense di Benemerenza
- Croci di Anzianità
- Croci commemorative

CAPO I **Ricompense al merito**

Art. 1

Le ricompense al merito sono conferite:

- in tempo di pace per particolari meriti o azioni personali, per l'impegno sociale e capacità organizzativa.
- in tempo di guerra per chi si sia particolarmente distinto o adoperato in favore dell'Associazione nelle operazioni di supporto alla pace ed umanitarie a sostegno delle popolazioni interessate da conflitti armati.

Art. 2

Le ricompense al merito sono classificate in:

- a) Gran Croce;
- b) Medaglia d'oro;
- c) Medaglia d'argento;
- d) Medaglia di bronzo;
- e) Diploma al merito.

La descrizione analitica delle medaglie sopracitate è riportata nell'annesso tecnico che costituisce parte integrante del presente regolamento.

I requisiti per il conferimento delle ricompense al merito sono: l'eccellenza e la specialità.

Art. 3

La Gran Croce al merito viene conferita, per specialissimo riguardo e importanza dell'azione e dell'opera svolta, ai capi di Stato, ai regnanti, ai Principi di Case Reali, alle altissime cariche dello Stato, ai rappresentanti delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Le medaglie sono accompagnate dal deliberato di conferimento firmato dal Presidente Nazionale e dal Direttore Generale dell'Ente.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 4

Rientrano nei casi di eccezionalità tutte quelle azioni di straordinaria efficacia e di assoluta rilevanza che concorrono in maniera determinante ad accrescere il prestigio dell'Associazione ed affermare in maniera decisa i principi ispiratori del Movimento Internazionale di Croce Rossa.

Azioni che, per il particolarissimo grado di abnegazione, pregevolezza e singolarità spiccano in modo rilevante rispetto ai compiti normalmente affidati.

Di massima possono essere concesse la medaglia d'oro e d'argento al merito.

Art. 5

Rientrano nei casi di specialità tutte quelle azioni espressione di crescita e alto valore morale che contribuiscono ad esaltare il prestigio dell'Associazione per la particolare originalità e acutezza delle soluzioni individuate.

Di massima possono essere concesse la medaglia di bronzo e il diploma al merito.

Art. 6

In tutti quei casi non contemplati negli artt. 3, 4 e 5 il potere discrezionale di conferimento spetta esclusivamente al Presidente Nazionale della CRI.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 7

Le ricompense al merito sono accompagnate da diplomi riportanti la motivazione del conferimento, sono firmati dal Presidente Nazionale e controfirmati dal Direttore Generale.

Art. 8

Le proposte di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5 possono essere presentate da:

il Presidente Nazionale;
i Vertici Nazionali delle Componenti volontaristiche;
i Presidenti dei Comitati Regionali;
i Presidenti dei Comitati Provinciali;
i Presidenti dei Comitati Locali;
il Direttore Generale;

Art. 9

Le proposte riguardanti il personale in servizio delle Forze Armate e dei Corpi Ausiliari dello Stato devono avere il nulla osta dei rispettivi Stati Maggiori o Comandi Generali.

Le proposte che riguardano persone residenti all'Estero dovranno ottenere il nulla osta e il parere del Ministero degli Affari Esteri.

Le proposte riguardanti il personale militare e volontario dell'Associazione dovranno essere corredate dal nulla osta dei rispettivi Vertici Nazionali e quelle riguardanti il personale civile dovranno essere munite del visto del Direttore Generale della C.R.I.

La proposta di una ricompensa al merito a favore di soggetto già insignito di altra ricompensa rientrante in tale categoria potrà essere avanzata decorsi tre anni dalla precedente concessione.

Tale termine temporale non si applica ove ricorrano eventi straordinari ed atti di elevatissimo valore umano e morale.

CAPO II

Ricompense di benemerenz

Art. 10

La ricompensa di benemerenz è destinata a premiare chi concorre alle sue necessità finanziarie ed alla promozione degli ideali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Art. 11

La ricompensa di benemerenz è conferita per tutte quelle azioni che pur essendo al di sopra di una determinata soglia di "ordinarietà", non raggiungono comunque la soglia di specialità per la concessione della medaglia di Benemerenz.

Art. 12

La ricompensa di benemerenzza ha il fine di premiare:

1) il personale dell'Associazione

per il costante e lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri e/o per elevato rendimento in servizio, nel lavoro quotidiano, nell'assolvimento dei compiti, delle mansioni e degli obiettivi affidati, che abbia dimostrato non comune solerzia, impegno ed abbia improntato a particolare efficienza i comportamenti propri e dei collaboratori;

2) terzi estranei

a) che in maniera diversa sovvenzano al soddisfacimento delle necessità della Croce Rossa Italiana attraverso lo svolgimento di attività, servizi, prestazioni di collaborazione o lasciti, donazioni, oblazioni e sovvenzioni;

b) che tramite la promozione degli ideali abbiano contribuito ad accrescere o sviluppare determinati rami dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 13

I gradi delle ricompense sono quattro:

a) diploma di benemerenzza con medaglia di 1° classe;

b) diploma di benemerenzza con medaglia di 2° classe;

c) diploma di benemerenzza con medaglia di 3° classe;

d) diploma di benemerenzza.

La descrizione analitica delle medaglie sopracitate è riportata nell'annesso tecnico che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 14

Nel regolamento delle diverse Componenti Volontaristiche potranno essere previste modalità di conferimento delle benemerenzze di cui sopra.

Art. 15

I diplomi che accompagnano le medaglie portano il motivo del conferimento, sono firmati dal Presidente Nazionale e controfirmati dal Direttore Generale.

Art. 16

Le ricompense di benemerenzza sono conferite dal Presidente Nazionale su iniziativa o su proposta delle autorità elencate nel precedente articolo 8.

CAPO III **Croci di anzianità**

Art. 17

L'Associazione conferisce al proprio personale che ha maturato l'anzianità stabilita:

- a) la Croce di anzianità di II classe per 15 anni di attività;
- b) la Croce di anzianità di I classe per 25 anni di attività.

La descrizione analitica delle Croci di anzianità è riportata nell'annesso tecnico che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 18

Le Croci di anzianità vengono concesse dal Presidente Nazionale a seguito di designazioni di ufficio, che i Vertici locali delle Componenti Volontaristiche per il personale volontario ed il competente Servizio del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione per il personale civile dipendente, dovranno presentare nei mesi di gennaio e di luglio.

Le designazioni sono presentate sulla base degli anni di appartenenza alla Componente o della data di assunzione.

Art. 19

Le anzianità maturate in Componenti Volontaristiche diverse si sommano tra loro.

Art. 20

Le Croci di anzianità sono accompagnate da attestati firmati dal Presidente Nazionale e controfirmati dal Direttore Generale.

CAPO IV
Croci commemorative

Art. 21

Nel caso in cui la CRI ritenga di dover conferire particolari onorificenze diverse da quelle stabilite nel presente regolamento per la partecipazione ad operazioni di soccorso e di emergenza, a missioni umanitarie in Italia ed all'estero del personale della CRI, la proposta della nuova benemerita dovrà essere approvata con apposita delibera dal Consiglio Direttivo Nazionale con l'eventuale parere tecnico della Commissione prevista dall'art. 23 del regolamento.

Dopo l'approvazione verrà inserita nell'elenco ufficiale delle Onorificenze della Croce Rossa Italiana.

CAPO V
Disposizioni Generali

Art. 22

Ove le proposte di ricompensa si riferiscano a fatti specifici, dovranno essere trasmesse al Comitato Centrale entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto; nel caso in cui ricorrano particolari e giustificati motivi il termine è prolungato fino a nove mesi.

Art. 23

Le proposte di ricompense avanzate devono riportare le complete ed esatte generalità dell'interessato, una sintesi di curriculum vitae in seno alla CRI, per il personale militare e volontario dell'Associazione il Nulla Osta del Vertice Locale di componente e la bozza di motivazione proposta con indicazione del tipo di riconoscimento da attribuire in relazione alle disposizioni del presente regolamento.

Le proposte di cui sopra, oltre a contenere tutti gli elementi indispensabili per una corretta valutazione della ricompensa richiesta, dovranno essere ampiamente motivate in modo da giustificare il conferimento.

Art. 24

Le proposte di ricompensa pervenute verranno prese in esame da un'apposita commissione, cui è stata attribuita una funzione istruttoria, nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale e composta da:

il Presidente Nazionale o suo delegato;

un rappresentante di ogni componente volontaristica o suo delegato;

il Direttore Generale o suo delegato;

un rappresentante dei dipendenti o suo delegato;

un consulente giuridico.

La commissione svolge anche il ruolo di consulente tecnico per la definizione di nuove onorificenze della CRI.

Art. 25

Non è ammesso reclamo al Consiglio Direttivo Nazionale da parte dell'interessato circa il mancato conferimento di ricompense o il mutamento di grado della ricompensa proposta; ma l'Autorità proponente potrà, se lo crede opportuno, avanzare un'istanza, non oltre sessanta giorni dall'avvenuta presa visione della determinazione, in cui siano chiaramente e dettagliatamente indicati e documentati i motivi per cui ritiene che la proposta sia ripresa in esame.

La decisione presa in secondo esame deve in ogni caso ritenersi inappellabile e definitiva.

Art. 26

Le ricompense oltre ad essere attribuite individualmente a persone fisiche, possono essere anche concesse ad Enti, Associazioni e Persone Giuridiche.

In tal caso la ricompensa concessa non è riferibile ai singoli appartenenti e non è trascrivibile sui documenti personali degli stessi.

Art. 27

Non possono essere conferiti più riconoscimenti per il medesimo fatto.

La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

Art. 28

Il conferimento delle ricompense di cui al presente regolamento non comporta il riconoscimento della qualifica di socio, di cui all'art. 9, lettere c) e d) dello Statuto.

ANNESSO TECNICO AL
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE RICOMPENSE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

1) GRAN CROCE AL MERITO



2) MEDAGLIE AL MERITO





Medaglia d'argento al merito



Medaglia di bronzo al merito



Nastrino diploma al merito

La Gran Croce è provvista di un nastro bianco largo mm. 37, recante ai bordi tre strisce: rossa, bianca e verde, larghe ciascuna mm. 2.

La Gran Croce è di smalto bianco, sormontata da una corona turrata dorata, porta nel recto la Croce Rossa e nel verso l'emblema della Repubblica, sul nastrino è applicata una piccola corona turrata dorata.

Le Medaglie al merito sono provviste di un nastro bianco largo mm. 37, recante ai bordi tre strisce: rossa, bianca e verde, larghe ciascuna mm. 2.

Le Medaglie, del diametro di mm. 35, portano nel recto la Croce Rossa circondata dalla leggenda "Croce Rossa Italiana" e nel verso l'emblema della Repubblica sopra il quale si legge il motto "al merito".

Sul nastrino delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo è applicata una stelletta di metallo corrispondente, mentre per il nastrino del Diploma di Merito non viene collocata nessuna stelletta.

Quando l'assegnazione della Gran Croce o delle medaglie sia avvenuta per servizi resi in tempo di guerra in zona di operazioni, il nastro ed il nastrino relativo sono fregiati, a seconda del grado della ricompensa, di un ramo di alloro dorato o d'argento (sul quale poggia la corona turrata o la stelletta) o di bronzo.

3) MEDAGLIE DI BENEMERENZA DI 1°, 2° e 3° CLASSE



Medaglia di benemerenza di 1° classe



Medaglia di benemerenzza di 2° classe



Medaglia di benemerenzza di 3° classe

Le benemerenzze sono provviste di un nastro bianco largo mm. 37 con una banda rossa centrale di mm 10.

La medaglia coniatu in metallo doratu, è di mm. 32 - 28 - 22 di diametro rispettivamente per la 1a, la 2a e la 3a classe, è munita di un'attaccatura a forma di trapezio isoscele, porta a sinistra in rilievo, una simbolica figura femminile che sorregge con una mano una lampada accesa; a destra la leggenda "omnia vincit caritas".

Nel verso della medaglia, la dicitura Croce Rossa Italiana in rilievo sormontata da una piccola Croce dello stesso metallo circondata da due rami d'alloro, in basso, anche in rilievo, l'indicazione del grado della ricompensa cioè Medaglia di 1a, di 2a e di 3a classe.

4) CROCE DI ANZIANITA' DI 1° E 2° CLASSE



15 anni di anzianità
(coniata in argento)

personale Civile e Volontario



II.VV, Ufficiali ,
Sottufficiali e Truppa



25 anni di anzianità
(placcata in oro)

personale Civile e Volontario



IIIVV, Ufficiali ,
Sottufficiali e Truppa



La Croce di Anzianità, ha un nastro largo mm. 37 di colore bianco, recante ai lati due strisce di colore verde, una esterna di mm. 6, una interna di mm. 1 posta alla distanza di mm. 2 dall'altra.

La Croce di anzianità per i 25 anni di attività è d'argento placcato oro, reca al centro un disco avente nel recto l'emblema di neutralità dello stesso metallo della Croce, e nel verso il numero XXV in cifre romane.

La Croce di anzianità per i 15 anni di attività è d'argento reca in centro un disco avente nel recto l'emblema di neutralità dello stesso metallo della Croce, e nel verso il numero XV in cifre romane.

La forma terminale delle braccia della Croce è leggermente arcuata.

Per il personale civile dell'Associazione la Croce di Anzianità è munita di una fascetta dello stesso metallo della Croce con il motto "Fidelitas"

Per il personale mobilitabile dell'Associazione la Croce di Anzianità è munita di un nastrino largo mm. 37 di colore bianco, recante ai lati due strisce di colore verde, una esterna di mm. 6, una interna di mm. 1 posta alla distanza di mm. 2 dall'altra, con al centro una stelletta dello stesso metallo della Croce.